



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 92

Sospensione temporanea al traffico veicolare su Via Fellingine

IL COMANDANTE

Vista l'istanza presentata al protocollo del Comune di Racale, n. prot. 22181, dal sig. Cazzato Dario, con la quale il predetto comunicava che avrebbe provveduto ai lavori di ristrutturazione edile, come da SCIA prot. n. 14316 del 13.08.2018, sull'immobile di Via Fellingine n. 11, in data 19.12.2018 dalle ore 08:00 alle ore 13:00;

Considerato che nella predetta istanza il sig. Cazzato Dario chiedeva, al fine della realizzazione dei predetti lavori, la chiusura al traffico veicolare di Via Fellingine, nel tratto compreso dalle intersezioni della predetta strada con Via Immacolata e Via Umbria;

Ritenuto che per la realizzazione dei predetti lavori sia necessario, per motivi legati all'ingombro delle attrezzature utilizzate e al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, su richiesta del sig. Cazzato Dario, ordinare la chiusura del traffico veicolare su Via Fellingine, nel tratto compreso dalle intersezioni della predetta strada con Via Immacolata e Via Umbria;

Visto il vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 31/04/1992 e successive modifiche e integrazioni nonché il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.,

Visto il decreto n. 15 del 27.12.2017;

ORDINA

1. La sospensione temporanea al traffico veicolare con conseguente divieto di transito su Via Fellingine, nel tratto compreso dalle intersezioni della predetta strada con Via Immacolata e Via Umbria, per tutte le categorie di veicoli, nella giornata del 19.12.2018, dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
2. La ditta interessata procederà, su disposizione della direzione dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere, alla chiusura della strada ed alla messa in sicurezza della zona interessata dai lavori provvedendo al transennamento della stessa ed all'apposizione della segnaletica indicante sia la chiusura che le deviazioni del traffico veicolare, secondo le norme vigenti previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
3. La ditta dovrà, inoltre, assicurare la costante manutenzione, restando unica responsabile per eventuali danni a terzi, causati da mancanze o inefficienze della segnaletica, esonerando il sottoscritto ed il Comune di Racale da qualsiasi forma di responsabilità.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso


giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro il 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale;
- Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Racale;
- Sia notificata alla ditta esecutrice dei lavori.

Dalla residenza comunale, 18.12.2018.


II COMANDANTE
Dott. Daniele SANTANTONIO